

Elenchi prioritari e diritto al completamento

Δ. La precedenza rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o di istituto è riconosciuta anche ai fini del completamento?

R. Sì.

– La priorità è riconosciuta, secondo l'ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d'orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia **nella provincia di appartenenza** (dove è stata valutata l'istanza di partecipazione alla procedura delle graduatorie ad esaurimento) che in **una delle province opzionali aggiuntive, fermo restando che il completamento può avvenire solo nell'ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato.** (art. 1, comma 5)

– Ciò vuol dire che qualora si stipuli un contratto **ad orario non intero** prima della presentazione del modello di domanda, è obbligatorio, ai fini del completamento, chiedere l'inclusione negli elenchi prioritari **esclusivamente** nella provincia in cui si è già in servizio.

➤ **Completamento nelle province opzionali aggiuntive**

Δ. C'è qualche "limitazione" al completamento?

– **No**, se la provincia opzionale aggiuntiva coincide con la provincia nella quale l'interessato è inserito nelle graduatorie di circolo o d'istituto;

– **Sì**, se l'interessato non è incluso nelle graduatorie di circolo o di istituto della provincia opzionale aggiuntiva in cui ha stipulato un contratto ad orario non intero:

Ai fini del completamento d'orario la sua posizione rimane subordinata a quella degli altri beneficiari della precedenza. (art. 3, comma 1)